

ESSENTE S.P.A. - IMPIAZZAZIONE
DE 25, 10° CO. n. 24/11/81 n. 603

55366/13

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Ufficio del Giudice di Pace di Roma
Sez. IV

Il Giudice di Pace dott.sa Daniela Pone
ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n° R.G. 20808/11

TRA

-Opponente [redacted] elettivamente domiciliato in Roma alla via [redacted]
[redacted] presso lo studio dell'Avv. Laila Perciballi che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

E

-Opposto [redacted] già [redacted], in persona del Sindaco pro tempore,
rappresentato e difeso dal Funzionario Delegato dott. Pasquale Pelusi;

OGGETTO

Ricorso ex art. 22 L. n° 689/81.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 14 febbraio 2011 l'opponente proponeva opposizione avverso accertamento di violazione n.13090829774 chiedendone l'annullamento per i motivi meglio articolati nel ricorso introduttivo.

Si costituiva in giudizio il [redacted], produceva documentazione e chiedeva il rigetto del ricorso.

All'udienza del 16 gennaio 2013 compariva parte ricorrente concludendo come da verbale in atti.

Nessuno compariva per il [redacted].

Il giudice decideva la causa dando lettura del dispositivo in udienza.



MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è infondata e va rigettata.

All'opponente, con il verbale di accertamento opposto, risulta contestata la violazione dell'art. 7/1-14 del Codice della Strada in quanto il giorno accedeva alla zona a traffico limitato senza essere autorizzato.

Si osserva che il sistema "Iride" che effettua il controllo automatico degli accessi al centro storico, mediante varchi elettronici, rientra nella previsione di cui all'art. 3 D.P.R.250/99, intendendosi nelle zone a traffico limitato il divieto di circolazione previsto dall'art.7 DLg.285/92 e dalla Delibera della Giunta Comunale 856/2000, esteso in linea generale a varie categorie di aventi diritto se non muniti di permesso, con conseguente applicazione della sanzione prevista per l'inosservanza dei provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione in relazione alla quale, la mancata contestazione della infrazione, eccettata da parte opponente, risulta espressamente prevista dal D.P.R. n. 250/99 all'art.5/4, e detta previsione non genera alcun contrasto con i principi sanciti al riguardo dal Codice della Strada, bensì integra quanto già previsto dal Regolamento di attuazione D.P.R. n. 495/92 all'art. 384 lett. e) e dall'art. 201 c.1 lett.g).

Infondate sono altresì le doglianze relative alla omologazione e taratura dell'apparecchio considerato che, per consolidata giurisprudenza della la Suprema Corte, le rilevazioni effettuate mediante apparecchiature sono sufficienti per costituire la prova dell'infrazione, in mancanza di prova contraria circa il cattivo funzionamento dell'apparecchiatura medesima ed in considerazione dell'efficacia probatoria privilegiata del verbale di accertamento di violazione. Le risultanze degli speciali strumenti adottati dagli organi di Polizia Stradale debitamente omologati costituiscono fonti di prova e la rilevazione effettuata con tali strumenti deve ritenersi attendibile ove l'opponente non dimostri sulla base di concrete circostanze di fatto debitamente provate il difetto di costruzione, di installazione o di funzionamento del dispositivo di rilevazione.

Infondata è da ultimo l'eccezione relativa alla nullità del verbale opposto, in quanto mancante dell'indicazione del responsabile del procedimento, testualmente indicata nella persona del Comandante di Gruppo pro tempore.

Ciò posto, rilevato che dall'esame della documentazione prodotta risulta che il ricorrente, alla data della commessa infrazione, non era in possesso di alcuna valida autorizzazione per l'accesso del veicolo sanzionato nella zona a traffico limitato; rilevato altresì che il [REDACTED], costituendosi, ha prodotto la visura fotografica relativa all'accesso alla ZTL del veicolo suddetto, ne consegue che il verbale impugnato risulta emesso legittimamente.

Attesa la specialità del procedimento, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Compensa le spese.

Roma, lì 14 marzo 2013

Il Giudice di Pace



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
26/6/2015
IL CANCELLIERE
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Costanza Capatrone

